



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 251 del 19/03/2019

N° 0003991 di Protocollo Generale

N° d'ord. 00000449 Reg. Pubblicazioni

AREA TECNICA	Nr. d'ordine	<u>123 bis</u>	del 18/03/2019
Ufficio	Nr. d'ordine	_____	del _____ 2019
OGGETTO: Causa Comune di Montalbano Jonico/ Elle e Elle s.r.l. Approvazione schema di transazione-Rettifica Determina n.106 del 4.3.2019			
Visto di regolarità contabile		BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria			
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		Impegno n. _____,00 Euro	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000			
Data _____	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonio DAMIANO		

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che:

- con contratto stipulato in data 04.05.2011, rep. 6/2011 il Comune di Montalbano Jonico appaltava per anni due alla società ELLE E ELLE S.R.L. il servizio di mantenimento custodia, cura, cattura ed eventuale termine distruzione, prelevamento e smaltimento carcasse dei cani randagi vaganti nel territorio comunale del medesimo Ente;

L'art. 4 del detto contratto, quantificava in euro 2 oltre IVA, l'importo dovuto alla società ELLE E ELLE S.r.l. per ogni giorno di mantenimento di ciascuno dei cani da essa custoditi, salve le successive riduzioni del corrispettivo accordate dalla ricorrente in seguito alla c.d. Spending review;

-successivamente, con determinazione A.T. n. 188 del 11.06.2013 veniva prorogato alla società ELLE E ELLE S.r.l. l'affidamento del servizio di accalappiamento, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi vaganti sul territorio comunale per ulteriori anni due, con successiva determinazione n. 274 del 20.09.2013 il medesimo servizio veniva ulteriormente prorogato sino all'espletamento della nuova gara d'appalto ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto. –

- con determina AT n.116 del 26.03.2015, in ossequio all'art.8 del D.L.n.66/2014 convertito il legge n.89/2014, è stato rinegoziato il contratto rep.n.6/2011 ed il servizio in questione veniva ulteriormente prorogato per due anni;

-che con determinazione A.T. n.211 del 15.6.2016, rettificata con determinazione n.337 del 27.9.2016 è stata indetta procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 per l'appalto del servizio di cui innanzi;

-che con determinazione A.T. n. 416 del 17.11.2016, a seguito di asta deserta, è stata reindetta

gara con procedura negoziata, risultata deserta per mancanza di offerte, come comunicato dal Responsabile CUC di Tursi con nota del 27.1.2017 prot.n.845 , acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.1.2017 n.1221;

-che con determinazione A.T. 80/208 del 16.03.2017 è stato disposto il riavvio di una nuova procedura negoziata per l'affidamento del servizio di" *Accalappiamento, mantenimento, custodia, cura, eventuale termodistruzione, prelevamento e smaltimento carcasse di cani randagi ritrovati nel territorio comunale nonché eventuale rilascio per cani adottati o microcippati* ", per la durata di un anno, per un importo a base di gara di €1,85 oltre IVA al giorno per ciascun cane e per un importo complessivo presumibile di €148.555,00, mediante procedura negoziata;

-che con determinazione A.T. n.272 del 31/08/2017 è stato aggiudicato definitivamente il servizio in parola alla ditta Elle e Elle S.r.l. –Via C.A. Dalla Chiesa n.10/12/ - 75100 Matera- P.I. 01189500778, al prezzo di euro 1,81 oltre IVA per singolo cane, con durata di un anno con decorrenza dalla stipula del contratto Rep. n.01/2018;

- che attualmente il servizio è svolto dalla stessa Ditta in regime di proroga tecnica per la durata di tre mesi, giusta determina n. 74/2019 (Rg.155/ 2019) ;

TENUTO CONTO che :

-la legge Regione Basilicata n. 6/1993, come integrata con L.R. n.7/2003, a fronte degli obblighi previsti a carico dei comuni in materia di prevenzione e controllo del randagismo, all'art.24 comma 2, come sostituito dall'art.38 comma 1 L.R.n.7/2003, stabilisce che la Regione **conceda ai comuni singoli od associati contributi a titolo di cofinanziamento per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili**;

-questo Comune, nonostante le reiterate richieste avanzate alla Regione Basilicata, non ha ricevuto i suddetti contributi regionali a decorrere dall' annualità 2016, giuste note inviate al competente Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale di seguito riportate

- prot. 2393 del 15.02.2016 per annualità 2015
- prot. 1416 del 31.01.2017 per annualità 2016
- prot. 1348 del 25.01.2018 per annualità 2017
- prot 420 del 10.01.2019 per annualità 2018;

- la mancata contribuzione e la difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune di Montalbano Jonico che ha adottato la procedura di riequilibrio finanziario ex art.243 bis del TUEL, ha determinando notevoli difficoltà per il regolare pagamento del servizio sopra descritto cui l'ente comunque è tenuto a far fronte per obbligo di legge;

- difatti al punto 9.3 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera di C.C. n. 67 del 26.10.2016 è stata prevista la debitoria derivante da alcune fatture non pagate relative al servizio in questione per annualità precedenti al 2016;

CONSIDERATO che:

-la ditta Elle e Elle s.r.l., a causa di mancati pagamenti con atto del 12.06.2018, acquisito agli atti dell'ente in data 13.06.2018 con prot. n. 8582, notificava decreto ingiuntivo n.347/18 con il quale il Tribunale di Matera ingiungeva a questo ente il pagamento della somma di € 196.772,85 oltre interessi, € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per spese;

-con delibera di G.C. n.135 del 23.07.2018 si stabiliva di proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ed a mezzo dell'avv. Antonio Tuzio, a tal fine incaricato, il Comune di Montalbano Jonico proponeva la suddetta opposizione innanzi al Tribunale di Matera;

-In pendenza di giudizio le parti hanno espresso la disponibilità a definire bonariamente la controversia e a tal fine i legali hanno predisposto apposito schema di transazione nei termini e modi seguenti:

-€ 42.094,95 oltre iva a saldo delle fatture del 2015 ed al netto dell'acconto di € 6.011,15 già versato in relazione alla fattura 33PA/2015 saranno corrisposti dall'ente entro 5

giorni dalla sottoscrizione della transazione;
-€ 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall'approvazione del bilancio di previsione 2019;
-€ 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall'approvazione del bilancio di previsione 2019;
- Il giudizio civile n. 1537/2018 pendente innanzi al Tribunale di Matera sarà abbandonato con integrale compensazione delle spese di lite e con rinuncia da parte della Elle e Elle S.r.l. agli interessi moratori, alle spese, competenze legali ed imposta di registro relative al decreto ingiuntivo n. 347/2018.

CONSIDERATO altresì che :

- anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali sono parti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;
- la predetta proposta transattiva, che soddisfa anche il requisito dell'accordo transattivo ossia la reciprocità delle concessioni, appare rispondente a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, alla luce degli elementi di obiettiva convenienza evidenziati anche dal legale del comune che con nota del 18.02.2019, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 2352, esprime parere favorevole alla proposta transattiva così specificando:”.... *A tal fine giustifica il predetto parere con l'opportunità di adempiere in forma spontanea al pagamento di somme che sarebbero comunque dovute in forza della futura sentenza nella quale, tuttavia, a differenza di quanto stabilito in transazione, si sommerebbero certamente ingenti spese legali ed interessi che costituirebbero sensibili aggravi di costi a quel punto non più evitabili. Per di più, la definizione transattiva consentirebbe un pagamento dilazionato altrimenti difficilmente concedibile da controparte allorquando quest'ultima dovesse trovarsi nelle condizioni di agire esecutivamente in forza dell'eventuale, ma prevedibilissima, sentenza di condanna.*
Alla luce di quanto su esposto si ribadisce, pertanto, l'opportunità di accogliere la proposta”.

RILEVATO che la suddetta proposta transattiva assicura una riduzione della spesa complessiva che deriverebbe dalla predetta ingiunzione di pagamento;

ACCERTATO che con la transazione viene limitato il riconoscimento del pagamento della sola sorte capitale *con integrale compensazione delle spese di lite e con rinuncia da parte della Elle e Elle S.r.l. agli interessi moratori, alle spese, competenze legali ed imposta di registro relative al decreto ingiuntivo n. 347/2018;*

CONSIDERATO che secondo un consolidato orientamento dei Giudici Contabili ”... *gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Sez. Piemonte, del. n.383/2013, Sez. Calabria n.406/2011, Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015, Sez. Puglia del. N.80/2017);*

TENUTO CONTO che con determina n.106 del 4.3.2019(R.G. 212/2019) si approvava lo schema di accordo conciliativo e si dava atto che l'ammontare della transazione era di 190.760,95 in quanto per mero errore di calcolo non veniva conteggiata la somma di € 6.011,15 trattenuta in acconto sulla fattura n.33/PA del 30.09.2015 e comunque esclusa dall'ammontare del decreto ingiuntivo pari effettivamente ad €196.772,85;

RITENUTO dover procedere alla rettifica della detta determina ed all'approvazione dello schema di accordo conciliativo rettificato;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra i Responsabili che sottoscrivono il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa ai Responsabili che sottoscrivono il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali.;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

-Di rettificare la propria determina n.106 del 4.3.2019 nella quale si dava atto che l'ammontare della transazione era di 190.760,95 anziché €196.772,85 in quanto per mero errore di calcolo non veniva conteggiata la somma di € 6.011,15 trattenuta in acconto sulla fattura n.33/PA del 30.09.2015 e comunque esclusa dall'ammontare del decreto ingiuntivo pari effettivamente ad €196.772,85;

-Di approvare lo schema di accordo conciliativo rettificato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;

-Di dare atto che la relativa spesa di € 196.772,85 sarà finanziata come segue:

- € 48.106,10 oltre iva con gli importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ed accreditati a seguito dell'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti;

-€ 74.333,37 oltre iva con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2019;

-€ 74.333,37 oltre iva con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2020;

-**Di** dare atto, altresì, ad avvenuta sottoscrizione della transazione che, si provvederà con successivi provvedimenti ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 196.772,85 da corrispondere alla ditta Elle e Elle nei termini di cui allo schema di transazione;

-Di confermare in ogni altra parte la detta determina n.106 del 4.3.2019(R.G. 212/2019);

-**Di** attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;

-**Di** disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, tecnico, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESP. AREA TECNICA
f.to Arch. Giancarlo De Angelis

Per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA
f.to Rag. Antonio Damiano



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco
Lomonaco*

CRON. N. 449/ 2019
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informativo
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 20/03/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to Maurizio BARLETTA

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

La società ELLE E ELLE S.R.L. (partita I.V.A. E CODICE FISCALE 01189500778) in persona del suo legale rappresentante pro tempore –ANTONIO LOSIGNORE-, corrente in Matera alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 10/12, rappresentata e difesa, giusta mandato reso in calce dell'originale del presente atto, dall'avvocato Antonello Introcaso (codice fiscale NTRNNL73C23L049G) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di lui in Matera alla Via Gattini n. 10

E

Il Comune di Montalbano Jonico, con sede in Via Sacro Cuore, 75023, Montalbano Jonico (MT), (partita iva e C.F. 81001250778) in persona dell'Arch. Giancarlo De Angelis nella sua qualità di Responsabile P.O. dell'Area Tecnica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tuzio sito alla Via Napoli n. 1 in Montalbano Jonico (MT) presso il cui studio è elettivamente domiciliato.

PREMESSO CHE

a) Con contratto stipulato in data 04.05.2011, rep. 6/2011 il Comune di Montalbano Jonico (MT) in persona del Sindaco pro tempore con sede al Viale Sacro Cuore n. 11, partita IVA e codice fiscale 81001250778, appaltava per anni due alla società ELLE E ELLE S.R.L. il servizio di mantenimento custodia, cura, cattura ed eventuale fermo distruzione, prelevamento e smaltimento carcasse dei cani randagi vaganti nel territorio comunale del medesimo Ente;

b) L'art. 4 del contratto in parola, quantificava in euro 2 oltre IVA,

l'importo dovuto alla società ELLE E ELLE S.r.l. per ogni giorno di mantenimento di ciascuno dei cani da essa custoditi, salve le successive riduzioni del corrispettivo accordate dalla ricorrente in seguito alla c.d. Spending review;

c) La società ELLE E ELLE S.r.l., in linea con quanto stabilito in contratto, svolgeva regolarmente il servizio alla stessa affidato;

d) Successivamente, con determinazione A.T. n. 188 del 11.06.2013 il Comune di Montalbano Jonico (MT) in persona del Sindaco pro tempore con sede al Viale Sacro

Cuore n. 11, partita IVA e codice fiscale 81001250778, prorogava alla società ELLE E ELLE S.r.l. l'affidamento del servizio di accalappiamento, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi vaganti sul territorio comunale per ulteriori anni due, mentre con successiva determinazione n. 727 del 20.09.2013 il medesimo servizio veniva ulteriormente prorogato sino all'espletamento della nuova gara d'appalto ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto.

e) In relazione al servizio svolto nel periodo di proroga, la ELLE E ELE S.r.l. emetteva le fatture (allegate) di seguito analiticamente riportate al netto dell'IVA in ragione del c.d. Split Payment:

Fattura n. 33/PA del 30.09.2015 di € 11.730,60
Fattura n. 38/PA del 31.10.2015 di € 12.239,80
Fattura n. 41/PA del 30.11.2015 di € 11.863,60
Fattura n. 47/PA del 31.12.2015 di € 12.272,10
Fattura n. 3/PA del 31.01.2017 di € 24.901,00
Fattura n. 9/PA del 31.03.2017 di € 36.102,75
Fattura n. 22/PA del 31.05.2017 di € 21.831,40
Fattura n. 26/PA del 30.06.2017 di € 10.789,90
Fattura n. 37/PA del 31.07.2017 di € 11.150,30
Fattura n. 42/PA del 31.08.2017 di € 11.330,50
Fattura n. 43/PA del 31.08.2017 di € 11.135,00
Fattura n. 52/PA del 30.09.2017 di € 10.793,30
Fattura n. 59/PA del 31.10.2017 di € 11.094,20
Fattura n. 60/PA del 31.11.2017 di € 10.766,10
Fattura n. 68/PA del 31.12.2017 di € 11.060,20

f) La società ELLE E ELLE S.R.L. emetteva nei confronti del Comune di Montalbano Jonico (MT) in persona del Sindaco pro tempore con sede al Viale Sacro Cuore n. 11, partita IVA e codice fiscale 81001250778, le sottoelencate note di credito (calcolate al netto dell'IVA in ragione del c.d. Split Payment) pari a complessivi € 16.306,75 rivenienti dall'applicazione di uno sconto afferente la c.d. Spending review sul corrispettivo contrattualmente pattuito:

1) Nota di credito n. 21/PA del 23.05.2017 di € 4.946,25

2) Nota di credito n. 41/PA del 31.08.2017 di € 11.330,50

g) Malgrado il regolare svolgimento del servizio, per carenza di disponibilità di cassa tant'è che il comune ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario ex art.243-bis del TUEL, l'ente non riusciva a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente nei termini stabiliti dall'articolo 9 del contratto d'appalto (30 giorni

ricevimento fattura), così restando debitore della società ELLE E ELLE S.r.l. della somma di € 196.772,85 al netto dell'IVA giusto sistema Split Payment e degli acconti versati;

h) nonostante svariati solleciti verbali e scritti da ultimo nota PEC di questo avvocato inviata il 22.05.2018 il Comune di Montalbano Jonico (MT) in persona del Sindaco pro tempore non provvedeva al pagamento della debitoria dovuta pari a complessivi € 196.772,85, sicché, la deducente si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Matera;

i) Con decreto n. 347/2018, notificato il 13.06.2018, il Tribunale di Matera ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di € 196.772,85 oltre € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi;

l) con atto notificato telematicamente il 23.07.2018, il Comune di Montalbano Jonico come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, proponeva opposizione avverso il sopradDETTO decreto ingiuntivo n. 347/2018, citando la convenuta a comparire innanzi al Tribunale di Matera all'udienza del 18.12.2018. In seguito a tale opposizione pende il giudizio rubricato al n. 1537/2018 con prossima udienza fissata per il giorno 05.03.2019.

m) Con nota PEC del 17.01.2019 prot. 794, il Comune di Montalbano comunicava il proprio intendimento di estinguere la debitoria di € 196.772,85 pendente nei confronti della società Elle e Elle S.r.l.;

n) è intenzione della società Elle e Elle s.r.l. accettare la proposta formulata dal Comune di Montalbano così come già comunicato a mezzo di nota pec a firma dell'avv. Introcaso del 17.01.2019.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e necessaria del presente accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il pagamento dell'importo di € 196.772,85 avverrà nei seguenti modi e termini indicati nella nota del 17.01.2019 del Comune di Montalbano e specificatamente:

€ 47.765,58 a saldo delle fatture 22PA/18, n. 29PA/18 e 34PA/18 sono già stati versati in data 06.02.2019.

€ 48.106,10 oltre iva saranno corrisposti entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione;

€ 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall'approvazione del bilancio di previsione 2019;

€ 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall' approvazione del bilancio di previsione 2020;

Si precisa sin d'ora che il mancato e/o il ritardato pagamento alla data stabilita di anche uno solo dei ratei indicati comporterà la risoluzione della presente scrittura privata e la immediata attivazione delle procedure giudiziali tese al recupero forzoso del credito.

Le parti dichiarano che il giudizio civile n. 1537/2018 pendente innanzi al Tribunale di Matera sarà abbandonato con integrale compensazione delle spese di lite e con rinuncia da parte della Elle e Elle S.r.l. agli interessi legali e moratori, alle spese, competenze legali ed imposta di registro relative al decreto ingiuntivo n. 347/2018.

Con il puntuale pagamento degli importi sopra indicati, la società Elle e Elle si riterrà integralmente soddisfatta di ogni pretesa relativa al decreto ingiuntivo n.347/2018 (opposto), che di conseguenza si riterrà rinunciato definitivamente ed irrevocabilmente insieme alle eventuali relative procedure esecutive

I procuratori dichiarano altresì di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.

Letto, confermato e sottoscritto

Montalbano Jonico lì

Per il Comune di Montalbano Jonico
Arch. Giancarlo De Angelis

ELLE E ELLE S.R.L.

Avv. Antonio Tuzio

Avv. Antonello Introcaso

Visto per la Regolarità contabile e finanziaria
Il responsabile Area Economica
Rag. Antonio Damiano